



**UNIONE DI COMUNI NORD EST TORINO**  
**SERVIZIO SUAP/COMMERCIO**  
**Ufficio di San Mauro Torinese**

**DISCIPLINARE DEL MERCATINO PERIODICO**  
**TEMATICO DELLA**  
**CITTA' DI SAN MAURO T.SE**

### **Art. 1 – Oggetto del Disciplinare.**

Il presente disciplinare riguarda le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e scambio su aree pubbliche in occasione del mercatino tematico.

### **Art. 2 – Periodicità della manifestazione.**

Il mercatino avrà cadenza mensile per nove mesi all'anno: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre, nella terza domenica del mese.

I mercatini si effettueranno con qualsiasi condizione atmosferica, nel caso di mancato svolgimento non si potranno recuperare in altre date

### **Art. 3 – Tipologia della manifestazione.**

La manifestazione ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, modernariato, di cose antiche ed usate oggetto di collezionismo.

Nella manifestazione possono essere esposti e venduti indicativamente i seguenti generi:

oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa purché antichi, monete antiche e filatelia, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione.

Prodotti alimentari tipici, artigianato alimentare d'eccellenza e km 0.

Ai sensi di legge si intende per oggetti di antiquariato quelli ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 legge n. 137/2002"

Per cose antiche e usate quelle ai sensi dell'art. 126 del TULPS.

### **Art. 4 – Collaborazione alla gestione.**

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di Associazione specializzata per l'organizzazione e la gestione del mercatino, tale attività non dovrà comportare oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale. Spetta comunque al Comune il rilascio delle autorizzazioni/concessioni e l'attività di vigilanza.

### **Art. 5 - Localizzazione, configurazione ed articolazione.**

La manifestazione si svolge in San Mauro Torinese, di norma sul Ponte Vittorio Emanuele (ponte vecchio) con possibilità di estensione su piazza Europa.

I posteggi totali non potranno superare il numero di 150 (centocinquanta).

L'area di ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq 12.

Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte con ordinanza, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensione dei posteggi nonché la soppressione del mercatino.

### **Art. 6 – Soggetti ammissibili alla partecipazione:**

Sono ammessi a partecipare al mercatino gli operatori commerciali in possesso:

1) Dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con o senza l'uso di posteggio rilasciata ai sensi del D. Lgs. N. 114/1998;

della dichiarazione resa al Sindaco – ai sensi dell'art. 126 del TULPS, approvato con R.D: n. 773/1931 e s.m.i. – di cose antiche ed usate o relativa presa d'atto;

dell'iscrizione nel registro imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività commerciale al dettaglio di cose ed effetti usati, aventi valore storico, artistico, archeologico o di nessun pregio;

del registro di cui all'art. 128 del TULPS;  
le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del TULPS non si applicano – ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 311/2001 – per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore ad € 50,00.

2) Artigiani restauratori di oggetti riguardanti la specificità del mercato, detti operatori artigianali devono essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo tenuto presso le C.C.I.A.A..

3) Produttori agricoli iscritti nell'apposito albo tenuto presso le C.C.I.A.A.

4) Coloro che espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (c.d. hobbisti / OPI).

5) Collezionisti privati di generi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 7 – Regime autorizzatorio.**

Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali e temporanee ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 28/1999.

Gli operatori presenti con tale titolo autorizzatorio non possono rappresentare un numero percentuale superiore al 50% del totale dei posti del mercatino.

#### **Art. 8 – Attività di vendita.**

L'attività di vendita è disciplinata dal D. Lgs. 114/1998, dalla L.R. 28/1999 e dalle varie disposizioni Regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

#### **Art. 9 – Orario.**

Per lo svolgimento delle varie operazioni dovranno essere osservati i seguenti orari:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ▪ occupazione del posteggio                      | dalle ore 08,00               |
| ▪ esposizione e vendita dei prodotti al pubblico | dalle ore 9,00 alle ore 18,00 |
| ▪ sgombero del posteggio                         | entro le ore 19,00            |

#### **Art. 10 – Concessione dei posteggi.**

L'occupazione dei posteggi è soggetta a concessione temporanea del suolo pubblico a valersi per ogni mercatino.

Al fine di garantire la qualità del mercato non si prevedono subingressi.

Non è prevista l'operazione di assegnazione di posti vacanti.

Eventuali posteggi resisi vacanti nel giorno di svolgimento, possono essere assegnati ad operatori presenti e già concessionari di un posto purchè abbiano la disponibilità immediata dell'attrezzatura necessaria, ciò a valersi per un singolo posto per ogni operatore.

#### **Art. 11 – Tasse e canoni.**

Il titolare della concessione di posteggio è soggetto al pagamento, anche per mezzo dell'Associazione organizzante, di:

- taxa di occupazione temporanea di suolo pubblico stabilita dalla Deliberazione del Consiglio Comunale inerente ai mercati;
- taxa di smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalla Deliberazione del Consiglio Comunale inerenti ai mercati.
- Il pagamento è dovuto se l'occupazione viene effettivamente compiuta.

**Art. 12 – Obblighi e divieti.**

Per quanto riguarda le norme comportamentali da tenersi da parte degli operatori partecipanti al mercatino, si rimanda quanto previsto dall'art. 11 del vigente Regolamento dei mercati della Città di San Mauro T.se, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 12/2001 e s.m.i..

Le eventuali sanzioni saranno applicate ai sensi dell'art. 16 del suddetto Regolamento.

**Art. 13 – Vigilanza.**

Al Comando di Polizia Locale è demandato il compito di vigilare affinché nell'area del mercatino siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente Disciplinare.